CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE I CIVILE

Nel collegio composto da

MAFFEI dott. Corrado Presidente

PINTO dott. Diego Consigliere rel.

TRONCI dott.ssa Raffaella Consigliere

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1560/2013 posta in deliberazione all'udienza del 12.4.2017

TRA

EQUITALIA SUD spa C. F. 112 1066 1002 (Avv. DI STEFANI Stefania)

 \mathbf{E}

(Avv. LONGINO LOMBARDI Benedetto del foro di Frosinone)

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone – Sezione distaccata di Anagni 131/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

EQUITALIA SUD spa ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che aveva accolto l'opposizione alla cartella esattoriale 0472010000360976 proposta da e che l'aveva condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di quest'ultima.



Si è costituito in giudizio

instando per il rigetto dell'appello.



Sentenza n. 6236/2017 pubbl. il 05/10/2017 RG n. 1560/2013

Precisate le conciusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe, assegnando alle parti termine per le ifese conclusive.

L'appello è infondato.

Non v'è dubbio che in sede di opposizione alla cartella esattoriale l'Agente per la riscossione abbia legittimazione passiva, quanto meno concorrente rispetto all'Ente impositore, del quale può eventualmente richiedere la chiamata in causa se intenda essere manlevata in tutto o in parte dalle pretese di controparte.

Nella fattispecie in esame il tribunale, su tale presupposto, ha correttamente applicato il principio della soccombenza nella regolazione delle spese di lite.

A tale proposito si richiama la recente ordinanza della Corte di Cassazione 2570/2017 che ha precisato: "Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali."

Ogni altra questione attiene ai rapporti interni tra l'Ente impositore e l'Agente per la riscossione.

LE spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .

POM

rigetta l'appello e condanna EQUITALIA alla rifusione delle spese del grado in favore di

da distrarsi in favore dell'avv. LONGINO LOMBARDI Benedetto che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.

Roma, 5.7.2017

IL CONSIGLIERE EST.

Mut

IL PRESIDENTE

EPOSITATO IN CANCELLERIA

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

9)